

LE AGGRAVANTI DEL “LUOGO DI LAVORO”:
A PROPOSITO DI UN’ESPRESIONE
FUORVIANTE



*Fausto Giunta**

1. Con la recente sentenza sui tragici fatti di Viareggio, la Corte di cassazione chiarisce, tra l'altro, l'ambito applicativo delle aggravanti previste, per l'omicidio e le lesioni personali colposi, rispettivamente dagli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.¹ Si tratta di circostanze simili che, oltre a fare scattare autonome e ben più severe cornici edittali, incidono sia sui tempi della prescrizione, allungandoli sensibilmente, sia sulla responsabilità dell'ente ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Si comprende pertanto l'importanza della loro corretta interpretazione, che deve partire da una precisazione testuale: le circostanze in questione non si collegano al luogo di lavoro, quale scenario dell'evento, ma alla *ratio* antinfortunistica della regola cautelare violata. Poiché sottendono un nesso funzionale, non un'ambientazione spaziale, esse non riflettono un accresciuto disvalore di evento, bensì un più intenso disvalore di azione².

Con altre parole, non rileva il luogo in cui opera un lavoratore, che può essere il più vario. Si pensi al conducente di un autobus: qual è il suo luogo di lavoro, l'automezzo o la moltitudine delle strade che percorre? Fortunatamente il nitore del testo di legge rende oziosa la questione.

Va tenuto conto, piuttosto, dello specifico rischio lavorativo concretizzatosi nell'infortunio, come tale distinto tanto dal rischio di altra natura, quanto dalla malattia professionale, che non è inclusa nel fuoco delle aggravanti.

Detto *per incidens*: non è agevole spiegare questa scelta restrittiva. L'interprete, però, non può correggerla in via analogica, stante il valore notoriamente liberatorio che, nel diritto penale, assume la lacuna (in questo caso di una tutela paritaria), anche

* Ordinario di diritto penale nell'Università di Firenze

¹ [Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899](#), Pres. Fumu, Rel. Dovere (considerato in diritto, § 3 seg.).

² Sulla distinzione, con riferimento specifico al settore antinfortunistico, v. F. Giunta, *La legalità della colpa*, in *Criminalia* 2008, p. 155.

se irragionevole. Né valgono i giochi di parole, come quello di considerare la nozione di “malattia” una specie di quella più generale di “infortunio”. Tra i due concetti non vi è identità: la malattia può derivare da un infortunio, ma non presenta, di per sé, l’origine necessariamente traumatica dell’infortunio.

Concludendo sul punto, il linguaggio legislativo, che fa riferimento alla violazione della normativa antinfortunistica, è più preciso di quello gergale che collega le aggravanti al luogo di lavoro.

2. Secondo la *communis opinio* è infortunio sul lavoro qualunque evento avverso, di origine traumatica, che colpisca il lavoratore mentre svolge la sua attività. Com’è noto, la giurisprudenza civile allarga la tutela estendendola anche al c.d. infortunio *in itinere*. La copertura protettiva più che ampia è totale, con la sola eccezione del rischio elettivo cui il lavoratore si è esposto con un contegno abnorme³.

L’estrema latitudine di questa impostazione, tuttavia, non può valere per il diritto penale, che non condivide la logica indennizzante della responsabilità civile. Il reato colposo – è bene ricordarlo – ruota intorno all’evitabilità oggettiva e soggettiva dell’evento, che delimita l’area dell’intervento punitivo. Si tratta, dunque, di adottare una prospettiva opposta a quella civilistica (del resto ben diverse, per struttura e funzioni, sono la colpa penale e quella civile).

In particolare, ai fini dell’operatività delle circostanze in questione, il rischio rilevante è solo quello che abbiamo definito specifico. Il baricentro del sistema preventivo, come noto, si è spostato dall’art. 2087 c.c., norma notoriamente priva di un peculiare contenuto cautelare⁴, al sistema delineato dal d. lgs. 81/2008, che si incardina sulla dialettica tra *risk assessment* e *risk management*.

La prevenzione penale antinfortunistica è procedimentalizzata secondo un modello di autonormazione disciplinato dalla legge. Conseguentemente l’ambito operativo delle aggravanti in questione è tracciato dal documento di valutazione dei rischi, che il datore di lavoro, quale garante primario, ha il dovere di censire in base alle specificità dell’attività lavorativa (artt. 17 e 28 seg. d. lgs. 81/2008). La logica della mappatura frantuma il rischio, trasformandolo da concetto indistinto a fattore tipico,

³ Cass. civ., Sez. lav., 18 novembre 2021, n. 35364, in *De Jure*.

⁴ [Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899](#), cit. (considerato in diritto, § 5). Coglie nell’art. 2087 c.c. i cromosomi di una colpa irrimediabilmente generica C. Piergallini, *Colpa (dir. pen.)*, in *Enc. dir., Annali*, X, 2017, p. 231.

rappresentato in modo analitico e puntiforme, funzionale a circoscrivere distinte aree di competenza soggettiva⁵, ossia come criterio distributivo di obblighi e responsabilità⁶. Il rischio che ci interessa, dunque, è specifico per oggetto e tipico per descrizione⁷. Ciò consente di dire che anche, se non soprattutto, nel settore antinfortunistico, la frammentarietà del diritto penale rivive nella moltitudine delle sottofattispecie colpose costruite sulla speculare frammentazione del rischio. La tipicità del reato "sul lavoro" sta e cade con la tipicità di un rischio omologo.

3. Questa conclusione, però, merita un supplemento di attenzione. Il confine tra il rischio specifico e tipico, da un lato, e quello generico e atipico, dall'altro, non è affatto netto in astratto. Il primo potrebbe definirsi come rischio cui il lavoratore non sarebbe esposto se non svolgesse una data attività. Il secondo, per converso, sarebbe il rischio non connesso al lavoro, ma occasionato dal lavoro, come da molte altre attività non lavorative.

Sennonché, nell'ottica preventiva propria del diritto penale, quel che più conta non è tanto l'esclusività o meno del rischio, quanto la sua intensità sotto due profili: la probabilità e la magnitudo degli eventi avversi⁸. Anche rischi non esclusivi, in astratto modesti, possono subire una significativa intensificazione in ragione di fattori sinergici connessi all'attività lavorativa, come, per esempio, la maggiore esposizione temporale al rischio, l'incidenza della stanchezza, l'inidoneità dei mezzi forniti dal datore di lavoro e via dicendo. Si pensi a una società di noleggio auto con conducente: il rischio connesso a turni eccessivamente lunghi può trasformare in infortunio sul lavoro l'uscita di strada dovuta a un colpo di sonno o al malfunzionamento dell'impianto frenante. Il rischio rimane da circolazione stradale nel caso in cui l'uscita di strada sia dovuta a eccesso di velocità. Lo stesso si può dire del rischio, di per sé generico e residuale, che il lavoratore cada nel piazzale dello stabilimento, reso scivoloso dalla pioggia battente. La sua rilevanza antinfortunistica dipende

⁵ D. Micheletti, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento. L'abbrivio dell'imputazione colposa*, in *Criminalia* 2015, p. 519.

⁶ C. Bernasconi, *La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro*, in G. Casaroli, F. Giunta, R. Guerrini, A. Melchionda, *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, Pisa, 2015, p. 23.

⁷ Cfr. anche C. Perini, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, p. 565.

⁸ F. Giunta, *Culpa, culpa*, in *Criminalia* 2018, p. 569 s.

dall'intensificazione del rischio in ragione dell'esposizione prolungata e del contemporaneo impegno lavorativo.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di cogliere la specificità di questi rischi; mappandoli li tipizza.

La colpa antinfortunistica, in quanto malgoverno del rischio tipico, integrerà le aggravanti in questione tutte le volte in cui nell'evento si sia inverata quella morfologia di rischio. Il nesso di imputazione rilevante per le aggravanti in parola, infatti, deve tenere conto non solo della natura del rischio, ossia del fattore che lo crea, ma anche dell'eziologia, ossia delle sue modalità di manifestazione. Per fare un esempio, l'infortunio occorso al lavoratore per caduta da un ponteggio costituisce un rischio connesso al lavoro c.d. in quota, che si manifesta con modalità altrettanto specifiche come la perdita di equilibrio o la raffica di vento. Pertanto, e per fare ancora un esempio, la caduta del lavoratore per cedimento del ponteggio, pur costituendo un rischio da lavoro in quota, ha un'eziologia diversa, che influenza la cautela competente a contenerne la potenzialità lesiva.

4. Per giurisprudenza consolidata, la tutela rafforzata prevista dagli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p. si estende anche all'estraneo che subisce un infortunio nel luogo di lavoro. Chiarita l'improprietà di quest'ultima espressione, se si condivide quanto si è osservato sopra, ne discende che le aggravanti in questione troveranno applicazione nei soli casi in cui l'estraneo sia esposto al medesimo rischio del lavoratore⁹, sotto il profilo della specificità, della tipicità e della forma di manifestazione.

Si pensi alla presenza di un visitatore in un cantiere edile. L'eventuale infortunio dovuto alla caduta di un carico farà scattare l'aggravamento di pena anche se il soggetto passivo non sia un lavoratore. E ancora: nel caso del mezzo pubblico che esce di strada, la morte del passeggero costituirà un omicidio stradale se il fatto è dovuto a eccesso di velocità, mentre ricorrerà l'omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p. se la perdita di controllo del mezzo si è verificata per il colpo di sonno dell'autista, che non ha osservato i turni di riposo.

⁹ Cfr. ancora [Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899](#), cit. Nello stesso senso, Cass. pen. Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721, in *De Jure*.